



AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2003

PERIODO D'IMPOSTA 2002

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

SD31U

- 24.51.1** **Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti
e di agenti organici tensioattivi;**
- 24.51.2** **Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico
e per manutenzione;**
- 24.52.0** **Fabbricazione di profumi e prodotti per toletta;**
- 24.63.0** **Fabbricazione di oli essenziali.**

GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD31U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2002 ed è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C – Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

ATTENZIONE

I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono predisposti esclusivamente in euro (di colore azzurro, con prestampati due zeri dopo la virgola).

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2003 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione. In caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2003, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

"Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi" – 24.51.1;

"Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione" – 24.51.2 ;

"Fabbricazione di profumi e prodotti per toilette" – 24.52.0 ;

"Fabbricazione di oli essenziali" – 24.63.0.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2002.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2003, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro

confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, semprché l'attività di ricerca non consenta di

- per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
 - d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
 - e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

Costituisce, altresì, causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare 27 giugno 2002, n. 58/E, la classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2002

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2002 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2003 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2002), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti

- di vendita e di più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG40U; SG42U; SG48U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG69U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SM33U; SM34U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2003 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999, dei 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000 e degli ulteriori 40 stu-

di applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2001) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG66U; SG68U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti. Così come precisato, al punto 10.8 della circolare 27 giugno 2002, n.58/E, ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2002, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2002. Il dato in esame è, altresì, reperibile sul sito dell'Istat <http://demo.istat.it>.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2002, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software, reso

gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria, è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.it e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore, i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2003, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2002;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

9. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2002. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2002, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate

retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **riga A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2003 semplificato. In tale riga devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **riga A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **riga A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **riga A09**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **riga A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **riga A11**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **riga A12**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **riga A13**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **riga A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **riga A15**, nella **prima colonna**, il nu-

mero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

- nel **riga A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei rigi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **riga A17**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **rigi** da **A12** ad **A17**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **riga A18**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei rigi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità produttiva e agli spazi che, a qualsiasi titolo vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.

L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2002. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

- nel **riga B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **riga B02**, la sigla della provincia;
- nel **riga B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'attività produttiva;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali interni e/o contigui all'unità produttiva, destinati all'attività di vendita. Nel caso in cui il contribuente disponga di unità locali destinate esclusivamente all'attività di vendita al dettaglio, non contigue all'unità produttiva, occorre compilare i righi da B13 a B18;
- nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a servizi diversi da quelli indicati nel rigo B06, comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B12**, se l'unità locale è situata in una zona di insediamento produttivo (area attrezzata), barrando l'apposita casella. Per zona di insediamento produttivo si intende l'area così definita nel piano regolatore predisposto dall'ente locale.

Unità di vendita (non contigua all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale non contigua all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, è utilizzata per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B13**, il comune in cui è situata l'unità locale destinata all'attività di vendita;
- nel **rigo B14**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B15**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B16**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita;
- nel **rigo B17**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;

- nel **rigo B18**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.).

11. QUADRO C – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

Consumi energetici

- nel **rigo C01**, la quantità di energia elettrica consumata, espressa in Kwh, con esclusione di quella utilizzata per l'autoproduzione di energia elettrica;

Mezzi di trasporto

sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2002. Non devono essere indicati i dati relativi alle autovetture ed ai mezzi utilizzati per la movimentazione delle merci quali, ad esempio, muletti, transpallets, ecc.

- nei **righi da C02 a C04**, il numero dei veicoli per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto individuata;
- nel **rigo C05**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

Produzione/lavorazione e commercializzazione

- nel **rigo C06**, la percentuale dei ricavi derivanti dall'attività svolta in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata in assenza di commissione, ordine, accordo, ecc., all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi. Si considera, altresì, svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato. Si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio anche nel caso in cui, in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., i prodotti finiti, semilavorati o componenti, vengano offerti direttamente sul mercato finale a privati o imprese;
- nel **rigo C07**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolta in conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto terzi, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terzi soggetti in presen-

za di commissione, ordine, accordo, ecc., indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Si ribadisce, come già precisato al rigo C06, che, pur in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora i prodotti finiti, semilavorati o componenti, vengano offerti direttamente sul mercato finale a privati o imprese;

- nel **rigo C08**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti acquistati già finiti da terzi e non trasformati e/o lavorati dall'impresa, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate nei righi da C06 ad C08 deve risultare pari a 100;

Produzione/lavorazione conto terzi

- nel **rigo C09**, il codice **1, 2 o 3**, se l'attività svolta per conto terzi è commissionata, rispettivamente, da un solo committente, da due a cinque o da più di cinque committenti. Il presente rigo va compilato solo se è stato compilato il rigo C07;
- nel **rigo C10**, la percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Il presente rigo va compilato solo se sono stati compilati i righi C07 ed C09;

Produzione/lavorazione affidata a terzi

- nei **righi da C11 a C13**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;
- nel **rigo C14**, il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2002;
- nel **rigo C15**, il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2002;
- nel **rigo C16**, il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre campionarie;
- nel **rigo C17**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propagande e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

Area di mercato

- nel **rigo C18**, il codice **1, 2, 3 o 4**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, un'area compresa entro 3 regioni o più di 3 regioni;

– nei **rigli C19 e C20**, barrando le relative caselle, se si effettuano cessioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea o esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea. Se sono effettuate entrambe le tipologie di cessioni, vanno barrate ambedue le caselle;

Tipologia di clientela

– nei **rigli da C21 a C31**, per ciascuna tipologia di clientela indicata (italiana e/o estera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri dati

– nel **rigo C32**, la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela estera anche se appartenente all'U.E., in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività;

– nel **rigo C33**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite effettuate per via telematica in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività;

– nel **rigo C34**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite effettuate per corrispondenza, su catalogo, in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività;

– nel **rigo C35**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite effettuate direttamente, mediante un dimostratore, in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività.

12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività. In particolare, indicare:

Materie prime

– nei **rigli da D01 a D15**, nella **prima colonna** la percentuale degli acquisti per ciascuna tipologia di materie prime individuate, con riferimento al totale degli acquisti di cui al rigo F09 del quadro degli "Elementi contabili" e, nella **seconda colonna**, dei **rigli da D01 a D07**, la rispettiva quantità espressa in quintali o in chilogrammi. Il totale delle percentuali indicate nei rigli da D01 a D15 deve risultare pari a 100;

Fasi della produzione e/o lavorazione

– nei **rigli da D16 a D28**, barrando le apposite caselle, le diverse fasi della produ-

zione e/o lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo, distinguendo quelle svolte internamente (effettuate in conto proprio o in conto terzi) da quelle affidate a terzi (in Italia o all'estero);

Prodotti ottenuti e/o lavorati

– nei **rigli da D29 a D59**, per ciascuna delle tipologie elencate, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti ottenuti e/o lavorati, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

Tipologia del prodotto ottenuto e/o lavorato

– nel **rigo D60**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti ottenuti e/o lavorati che recano il marchio di proprietà dell'impresa interessata alla compilazione del modello, in rapporto ai ricavi complessivi;

– nel **rigo D61**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti ottenuti e/o lavorati, commercializzati con il marchio del distributore, in rapporto ai ricavi complessivi;

– nel **rigo D62**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti senza marchio effettuata nei confronti di altre imprese che provvedono alla successiva lavorazione e/o commercializzazione, in rapporto ai ricavi complessivi;

– nel **rigo D63**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti ottenuti e/o lavorati su licenza, vale a dire commercializzati con marchi (di proprietà di terzi) di cui si è acquisita la concessione d'uso, in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri dati

– nel **rigo D64**, l'ammontare complessivo dei costi e delle spese sostenuti per marchi e licenze. Si tratta, ad esempio, delle royalties corrisposte a chi detiene il marchio con il quale sono commercializzati i prodotti ottenuti e/o lavorati dall'impresa interessata alla compilazione del modello.

13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002.

In particolare, indicare per ciascuna tipologia individuata, nei **rigli da E01 a E20**, nella **prima colonna**, il numero e, nella **seconda colonna** dei **rigli da E01 a E07**, la capacità, la portata o la lunghezza complessiva dei beni stessi, espresse nelle unità di misura indicate.

14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2003 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);

– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata. Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono

intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal cedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente detraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi,

anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né

quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non

rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle di-

sposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggravi conseguiti, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi realizzati dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:

- la rivendita di carburante;
- la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
- la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
- la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
- la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti. I ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggravi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggravi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righe.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggravi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggravi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53

del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2002, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla

applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo pari a euro 36.152,00, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times (\text{TriTot} - \text{Tri1}) / \text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12}) / \text{TriTot} / 2$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2002 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2002);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2002 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2002).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{6-0}{6} + \frac{6-4}{6})}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{14-5}{14} + \frac{14-9}{14})}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2002 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{20-0}{20} + \frac{20-2}{20})}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2002	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2002	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2002	0	0	30,0%
01/10/2002	0	1	27,5%
01/06/2002	0	2	25,0%
01/04/2002	0	3	22,5%
01/01/2002	0	4	20,0%
01/10/2001	1	5	15,0%
01/06/2001	2	6	10,0%
01/04/2001	3	6	7,5%
01/01/2001	4	6	5,0%
01/10/2000	5	6	2,5%

	24.51.1 - Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi
	24.51.2 - Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
	24.52.0 - Fabbricazione di profumi e prodotti per toletta
	24.63.0 - Fabbricazione di oli essenziali

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A

Personale
addetto
all'attività

		Numero giornate retribuite	
A01	Dirigenti		
A02	Quadri		
A03	Impiegati		
A04	Operai generici		
A05	Operai specializzati		
A06	Dipendenti a tempo parziale		
A07	Apprendisti		
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine		
A09	Lavoranti a domicilio		
		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A10	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A11	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A12	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A13	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A15	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A16	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A17	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A18	Amministratori non soci		

QUADRO B

Unità produttiva
destinata
all'esercizio
dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Locali destinati alla produzione		Mq
B05	Locali destinati a magazzino		Mq
B06	Spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati ad uffici		Mq
B08	Locali destinati ad esposizione		Mq
B09	Locali destinati alla vendita (interni o contigui all'unità produttiva)		Mq
B10	Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti		Mq
B11	Spazi all'aperto destinati a servizi diversi da quelli di cui a rigo B06		Mq
B12	Ubicazione in zona di insediamento produttivo (area attrezzata)		Barrare la casella
Unità di vendita (non contigua all'unità produttiva)			
B13	Comune		
B14	Provincia		
B15	Potenza impegnata		Kw
B16	Locali destinati alla vendita		Mq
B17	Locali destinati a magazzino		Mq
B18	Locali destinati ad altri servizi		Mq

QUADRO C
Modalità
di svolgimento
dell'attività

Consumi energetici			
C01	Energia elettrica		Kwh
Mezzi di trasporto			
Automezzi con massa complessiva a pieno carico (escluse le autovetture)			
C02	fino a t. 3,5		Numero
C03	oltre t. 3,5 fino a t. 12		Numero
C04	superiore a t. 12		Numero
C05	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri		,00
Produzione/lavorazione e commercializzazione		Percentuale sui ricavi	
C06	Produzione e/o lavorazione conto proprio		%
C07	Produzione e/o lavorazione conto terzi		%
C08	Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o lavorati dall'impresa		%
		TOT = 100%	
Produzione/lavorazione conto terzi (da indicare solo se è stato compilato il rigo C07)			
C09	Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)		
C10	Ricavi provenienti dal committente principale in riferimento ai ricavi complessivi		%
Produzione/Lavorazione affidata a terzi			
C11	Italia		,00
C12	U.E.		,00
C13	Extra U.E.		,00
C14	Agenti e rappresentanti esclusivi		Numero
C15	Agenti e rappresentanti non esclusivi		Numero
C16	Giorni di partecipazione a fiere e mostre		Numero
C17	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza		,00
Area di mercato			
C18	Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = fino a 3 regioni; 4 = oltre 3 regioni)		
C19	U.E.		Barrare la casella
C20	Extra U.E.		Barrare la casella
Tipologia di clientela		Percentuale sui ricavi	
C21	Industria		%
C22	Artigiani		%
C23	Aziende (consumatori finali)		%
C24	Grande distribuzione		%
C25	Distribuzione organizzata		%
C26	Hard discount		%
C27	Commercianti all'ingrosso		%
C28	Commercianti al dettaglio		%
C29	Enti pubblici, enti privati e comunità		%
C30	Privati		%
C31	Altri		%
		TOT = 100%	
Altri dati			
C32	Export (U.E., extra U.E.)		%
C33	Vendite per via telematica (internet, ecc.)		%
C34	Vendite per corrispondenza su catalogo		%
C35	Vendite dirette mediante dimostratore		%

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Materie prime		Percentuale sul totale degli acquisti		Quantità	
D01	Tensioattivi		%		Quintali
D02	Sostanze riempitive e coadiuvanti		%		Quintali
D03	Sbiancanti chimici		%		Kg
D04	Sostanze enzimatiche		%		Kg
D05	Profumazioni per detergenti e saponi		%		Kg
D06	Oli essenziali		%		Kg
D07	Profumi		%		Kg
D08	Acqua distillata e aromatica		%		
D09	Alcool etilico		%		
D10	Fissatori		%		
D11	Sostanze coloranti		%		
D12	Sostanze grasse (lanolina, vasellina, paraffina, ecc.)		%		
D13	Saponi diluiti e profumati		%		
D14	Semilavorati per sostanze detergenti		%		
D15	Altro		%		
		TOT = 100%			
Fasi della produzione e/o lavorazione		SVOLTE INTERNAMENTE		AFFIDATE A TERZI	
		Conto proprio	Conto terzi	Italia	U.E. / extra U.E.
D16	Ricerca e Sviluppo				Barrare la casella
D17	Pesatura dei componenti				Barrare la casella
D18	Essiccazione della pasta detergente				Barrare la casella
D19	Addizione a secco dei componenti				Barrare la casella
D20	Fabbricazione di detersivi in pastiglie e/o tavolette				Barrare la casella
D21	Preparazione delle basi per cosmetici				Barrare la casella
D22	Preparazione del profumo o della colonia				Barrare la casella
D23	Refrigerazione				Barrare la casella
D24	Filtrazione				Barrare la casella
D25	Controllo qualità				Barrare la casella
D26	Confezionamento detergenti				Barrare la casella
D27	Confezionamento cosmetici (ripartizione)				Barrare la casella
D28	Confezionamento cosmetici (astucciamento)				Barrare la casella
Prodotti ottenuti e/o lavorati		Percentuale sui ricavi			
D29	Detergenti e detersivi in polvere per uso domestico				%
D30	Detersivi in pastiglie e/o tavolette				%
D31	Detergenti e detersivi in polvere per industrie e comunità				%
D32	Detergenti e detersivi liquidi per uso domestico				%
D33	Detergenti e detersivi liquidi per industrie e comunità				%
D34	Sapone da bucato in pezzi				%
D35	Prodotti per la pulizia e il trattamento di calzature e pellami				%
D36	Disgorganti, disincrostanti, prodotti per sanitari				%
D37	Disinfestanti (per uso generale e per la persona)				%
D38	Disinfestanti (insetticidi, insettorepellenti)				%
D39	Pulitori (per mobili, vetri, metalli, moquette, forno, cere per pavimenti, ecc.)				%
D40	Smacchiatori				%
D41	Coadiuvanti (ammorbidenti, brillantanti, sbiancanti, anticalcare)				%
D42	Semilavorati o prodotti intermedi				%
D43	Altri prodotti detergenti				%
D44	Saponette				%
D45	Shampoo, bagnoschiuma, saponi liquidi				%
D46	Dentifrici e prodotti vari per l'igiene orale				%
D47	Essenze / oli essenziali				%
D48	Basi per profumi				%

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

D49	Profumeria alcolica (colonie, profumi, dopobarba, ecc.)		%
D50	Deodoranti		%
D51	Lacche per capelli		%
D52	Prodotti vari per capelli (tinture, balsamo, trattamenti, fissatori, ecc.)		%
D53	Prodotti per il trucco del viso (fard, cipria, fondotinta, ecc.)		%
D54	Prodotti per il trucco degli occhi (ombretti, mascara, matite, ecc.)		%
D55	Prodotti per il trucco delle labbra (rossetti, matite, ecc.)		%
D56	Creme per il corpo, per il viso, solari, ecc.		%
D57	Smalti per unghie e solventi		%
D58	Saponi e schiume da barba		%
D59	Altri prodotti cosmetici		%
		TOT = 100%	
Altri elementi specifici			
Tipologia del prodotto ottenuto e/o lavorato		Percentuale sui ricavi	
D60	Con marchio proprio		%
D61	Con marchio del distributore		%
D62	Senza marchio		%
D63	Su licenza		%
		TOT = 100%	
Altri dati			
D64	Costi e spese per marchi e licenze		00

QUADRO E

	Numero	Dimensionamento
E01 Miscelatori / serbatoi di reazione		Capacità (mc)
E02 Torri di essiccazione		Portata (mc/h)
E03 Nastri trasportatori		Lunghezza (metri)
E04 Bilance		Portata (Kg/h)
E05 Serbatoi		Capacità (mc)
E06 Silos		Capacità (t)
E07 Vasche		Capacità (t)
E08 Filtri		
E09 Pompe		
E10 Presse		
E11 Etichettatrici		
E12 HPLC (High pressure liquid chromatography)		
E13 Gascromatografi		
E14 Avvolgitori		
E15 Intubatrici		
E16 Impianti per riempimento bottiglie e/o contenitori		
E17 Impianti di produzione delle emulsioni (turboemulsori)		
E18 Linee di confezionamento polveri e/o tavolette		
E19 Linee automatiche di riempimento e confezionamento		
E20 Impianti di purificazione dell'acqua di processo		

QUADRO F

Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR		
	adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso		
	annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi		
	di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfetariamente)		,00

QUADRO X

Altre informazioni
rilevanti ai fini
dell'applicazione
degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma